ORDINANZA n. 43 /2016

VISTO l'art.29 del Nuovo Codice della Strada riguardante piantagioni e siepi, il quale dispone che i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non danneggiare o restringere le strade, di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale, di rimuovere nel più breve tempo possibile, eventuali ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che per qualsiasi causa vengano a cadere sul piano stradale;

VISTO l'art.31 del Codice della Strada, avente per oggetto, la manutenzione delle ripe;

CONSIDERATO che chiunque violi le disposizioni di cui ai precedenti articoli, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla legge;

VISTI: l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 punto 4 lett. a) e b) del D.L. n. 285 del 30.04.1992;

TUTTO CIO' PREMESSO al fine di evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità, si emette la presente Ordinanza ai proprietari e conduttori di terreni confinanti con le Strade Provinciali ricadenti nei comuni in indirizzo, nel rispetto dell'Art. 29 e dell'Art. 31 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii..

Il sottoscritto Arch. Vincenzo GITTO, Dirigente della III Direzione - Viabilità Metropolitana, di questa Città Metropolitana;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI E CONDUTTORI DI TERRENI CONFINANTI CON LE STRADE PROVINCIALI E CON LE STRADE PROVINCIALI AGRICOLE RICADENTI NEI COMUNI IN INDIRIZZO, DI PROVVEDERE AL CONTROLLO ED AL MANTENIMENTO DELLE RIPE NEL RISPETTO DELL'ART. 29 DELL'ART. 30 E DELL'ART. 31 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA E SS.MM.II.

Al CORPO della POLIZIA METROPOLITANA, ed a tutti gli ENTI in indirizzo, è demandato di vigilare e controllare che i proprietari e i conduttori dei terreni confinanti con le SS.PP., rispettino le disposizioni impartitè nella stessa Ordinanza.

Il presente provvedimento, sarà reso noto al pubblico mediante l'apposizione presso gli ALBI PRETORI dei COMUNI interessati e sul sito INTERNET di questa Amministrazione.

Detto provvedimento, ha effetto immediato.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza.

E' ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 s ss.mm.ii. (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione).

A norma dell'Art. 3 comma 4 della L. 07/08/1990 n° 241 contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/71 al TAR SICILIA Sez. di Catania, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

